



STRUTTURA

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

PROPONENTE

Area: SISTEMI NATURALI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Preadozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)

Oggetto: Preadozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 12 giugno 2013, n. 148, avente per oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 4 febbraio 2014, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” al Dott. Bruno Placidi;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”, come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n.120;
- la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”;
- la Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii;
- la Legge 18 luglio 1956, n. 759 “Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera”;
- la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;

- il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito Natura 2000;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 8 “misure di salvaguardia”;

VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità applicabili e vigenti sull'intero territorio regionale, in particolare:

- la Legge regionale 5 Aprile 1988, n. 18 “Tutela di alcune specie della fauna minore”;
- la Legge regionale 19 Settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”;

VISTE le normative regionali concernenti la disciplina di specifiche attività antropiche anche ai fini della conservazione delle risorse naturali e/o di valori naturalistici di rilevante interesse regionale, in particolare:

- la Legge regionale 1 Settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia”;
- la Legge regionale 2 Maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”;
- la Legge regionale 7 Dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;
- la Legge regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7: “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;
- il Regolamento regionale 23 febbraio 2010, n. 1: Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
- la Legge regionale 6 Luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTE:

- la decisione di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;
- la decisione di esecuzione della Commissione 2013/741/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;
- la decisione di esecuzione della Commissione 2013/739/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

CONSIDERATO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2014: "Abrogazione dei Decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea" che stabilisce, tra l'altro, che le decisioni di esecuzioni della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono direttamente applicabili;

PRESO ATTO che i SIC del Lazio riportati negli elenchi di cui sopra risultano pari a 182, come descritti all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione distribuiti nel territorio della Regione Lazio come segue:

- 38 SIC nella Provincia di Viterbo,
- 27 SIC nella Provincia di Rieti,
- 46 SIC nella Provincia di Roma,
- 26 SIC nella Provincia di Latina,
- 26 SIC nella Provincia di Frosinone,
- 19 SIC in aree marine;

CONSIDERATO che ogni SIC è riconoscibile dal codice unico di nove caratteri dove:

- le prime due lettere indicano il codice del paese (IT per Italia),
- le prime due cifre indicano la Regione (60 per Lazio),
- le successive tre cifre indicano la Provincia (100 per Viterbo, 200 per Rieti, 300 per Roma, 400 per Latina, 500 per Frosinone),
- le ultime due cifre rappresentano la numerazione progressiva dei siti all'interno di una Provincia;

CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE stabilisce la necessità di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario attraverso l'adozione di misure di conservazione che tengano anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

ATTESO che l'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE stabilisce che lo Stato membro provveda a designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'iscrizione dei siti negli elenchi ufficiali per regione biogeografica;

CONSIDERATO l'articolo 6, della Direttiva 92/43/CEE primo e secondo paragrafo, che dispone: "1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati Membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva."

CONSIDERATO, altresì, che ulteriore obiettivo delle presenti misure è garantire o migliorare lo stato di conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora selvatiche presenti nel territorio regionale, intervenendo anche nella tutela di specie ritenute di particolare interesse per la biodiversità regionale;

CONSIDERATO l'articolo 4 del DPR 357/97 e s.m.i. che stabilisce che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti.";

CONSIDERATO l'articolo 6 paragrafo 3 della suddetta Direttiva che stabilisce l'obbligo che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma che possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul Sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo";

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza";

CONSIDERATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza";

CONSIDERATO che la citata valutazione d'incidenza è una misura preventiva e obbligatoria alla corretta conservazione e gestione della Rete Natura 2000;

RITENUTO che tutti gli interventi previsti nei SIC del Lazio devono essere coerenti con le presenti misure di conservazione;

RITENUTO che le misure di conservazione di cui alla presente deliberazione, debbano essere sottoposte a parere preventivo di valutazione di incidenza, attraverso la formulazione, agli uffici della Direzione regionale competente, di quesito corredato da idonea e significativa documentazione;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, in attuazione alla normativa sopracitata, con i diversi strumenti programmatico-finanziari, quali DOCUP OB 2 Lazio 2000-2006, PSR Lazio 2007-2013, LIFE Natura, Accordi di Programma Quadro (APQ7), ha avviato il procedimento necessario per l'individuazione delle specifiche misure di conservazione rivolte alla gestione e alla tutela dei siti della Rete Natura 2000, anche attraverso l'elaborazione di specifici piani di gestione;

CONSIDERATO che il sopracitato procedimento necessario per l'individuazione delle specifiche misure di conservazione rivolte alla gestione e alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 non è completamente concluso, non essendo stato possibile individuare risorse per tutti i SIC del Lazio;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha adottato dieci piani di gestione, riferiti ai Siti riportati in elenco, con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 881 del 19.11.2009, relativa al SIC IT6030048;
- D.G.R. n. 882 del 19.11.2009, relativa al SIC/ZPS IT6030019;
- D.G.R. n. 883 del 19.11.2009, relativa al SIC IT6030024;
- D.G.R. n. 885 del 19.11.2009, relativa al SIC IT6010027;
- D.G.R. n. 886 del 19.11.2009, relativa al SIC IT6030023;
- D.G.R. n. 887 del 19.11.2009, relativa al SIC IT6000010;
- D.G.R. n.960 del 11.12.2009, relativa al SIC IT6000003;
- D.G.R. n.554 del 5.08.2014, relativa al SIC IT6000001;
- D.G.R. n.555 del 5.08.2014, relativa al SIC IT6000002;
- D.C.R. n. 22 del 20.06.2012, relativa al SIC/ZPS IT6030012;

CONSIDERATO l'articolo 6, comma 5 della citata Legge regionale n. 29/97 e ss.mm.ii. che stabilisce: "Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesime. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. stabilisce che "I decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e' stato individuato...";
- l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. stabilisce, altresì, che entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011, n. 612 inerente "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928" ed in particolare l'allegato D che riporta le misure di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Lazio, in attuazione

dell'articolo 2 comma 4 del sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2012, n. 569 inerente le "Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE";

CONSIDERATA la nota n. 27275 del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la quale, tra l'altro, si invitano le Regioni e le Province Autonome a provvedere agli adempimenti finalizzati alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), fornendo le relative indicazioni tecniche per la predisposizione delle misure di conservazione sito-specifiche;

CONSIDERATA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A01256 del 23 febbraio 2012 concernente "Costituzione del Gruppo di Lavoro per le attività finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE (Habitat) e degli atti normativi statali e regionali conseguenti" e ss.mm.ii., composto da esperti tecnici della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative e dell'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP);

CONSIDERATO che il citato gruppo di lavoro sulla base della normativa vigente, delle proposte di Piani di gestione, delle ricerche e pubblicazioni scientifiche che interessano i siti della Rete Natura 2000, delle banche dati dell'Agenzia Regionale per i Parchi e dell'Osservatorio della Biodiversità del Lazio, delle informazioni e dati acquisiti dalle Aree Naturali Protette regionali, ha predisposto specifiche misure di conservazione, come riportato all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il gruppo di lavoro ha condiviso l'individuazione delle misure di conservazione rivolte ai SIC del Lazio attraverso l'elaborazione di uno schema di documento tecnico, in coerenza con la sopracitata DGR 569/12;

CONSIDERATO che con riferimento ai documenti sopracitati è stato provveduto, laddove disponibili dati attendibili, all'aggiornamento del quadro conoscitivo dei SIC del Lazio attraverso la rivisitazione dei formulari standard aggiornati a ottobre 2013;

CONSIDERATO il documento "Nota esplicativa", Allegato 2, parte integrante alla presente deliberazione che illustra le fonti normative, la metodologia, le scelte tecniche adottate dal citato gruppo di lavoro per l'elaborazione delle relative e specifiche misure di conservazione;

CONSIDERATO che le presenti misure di conservazione possono essere aggiornate in base ai risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art. 7 del DPR 357/97 e s.m.i. e alle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;

CONSIDERATA la nota n. 0036152/PNM del 10 maggio 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rivolta alle Regioni relativamente a "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – apertura caso EU Pilot 4999/13/ENVI – designazione delle Zone Speciali di Conservazione" per il ritardo nella designazione delle ZSC italiane;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota n. 208809 del 3 giugno 2013, tramite il Ministero competente, ha fornito alla Commissione Europea la tempistica per definire e concludere il processo

di designazione delle ZSC, impegnandosi a concludere il processo medesimo in tempi congrui al fine di risolvere l'apertura della procedura di infrazione comunitaria e le conseguenti sanzioni;

RITENUTO urgente attivare il processo di designazione delle ZSC anche per far fronte agli adempimenti comunitari (condizionalità ex ante) relativi al periodo 2014-2020 in materia di risorse finanziarie rivolte alla Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 92/43/CEE;

RAVVISATA la necessità di condividere le misure di conservazione con i soggetti territorialmente interessati dai SIC della Rete Natura 2000 al fine di coniugare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con le attività economico-produttive, in coerenza all'art. 2 della Direttiva 92/43/CEE;

RITENUTO opportuno avviare la fase di consultazione con i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati dai SIC della Rete Natura 2000, secondo le modalità di seguito riportate:

- la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) per le osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati territorialmente interessati;
- entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul BURL, i soggetti pubblici o privati territorialmente interessati trasmettono eventuali osservazioni alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, secondo lo schema predisposto (Allegato 3);
- le Province, i Comuni e gli Enti Parco territorialmente competenti possono dare diffusione della presente deliberazione e trasmettere alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti pubblici, collettivi e privati, aventi diritto a termini di legge;
- le osservazioni saranno rivolte solo al punto 7 del relativo documento di misure di conservazione sito-specifiche, per quanto di competenza;
- la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative procederà all'analisi delle osservazioni pervenute, attraverso gli uffici competenti;
- la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative procederà, qualora richiesto dai portatori di interesse, all'attivazione di eventuali specifici tavoli tecnici tematici finalizzati alla discussione e condivisione delle presenti misure di conservazione;

RITENUTO che le misure di conservazione alla presente deliberazione:

- sono finalizzate a superare l'apertura del Caso EU Pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione Europea in ordine al ritardo nella designazione delle ZSC italiane;
- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;
- non si intendono escluse dalla procedura della valutazione di incidenza: tutti gli interventi sono sottoposti a parere preventivo di valutazione di incidenza, attraverso la formulazione, agli

uffici della Direzione regionale competente, di quesito corredato da idonea e significativa documentazione;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno distinguere l'adozione delle specifiche misure di conservazione secondo le Province di appartenenza e secondo i rispettivi codici Natura 2000;

RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere alla preadozione delle misure di conservazione sito specifiche per n. 20 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nel territorio della Provincia di Rieti della Regione Lazio, come riportato nell'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che i SIC del Lazio, ai sensi delle decisioni della Commissione europea 2013/738-741-739/EU del 7 novembre 2013, risultano pari a 182, come riportato in Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, di cui 27 distribuiti territorialmente nella Provincia di Rieti;
2. di prendere atto delle proposte dei piani di gestione e delle misure di conservazione attualmente realizzati nell'ambito dei diversi strumenti programmatico-finanziari: DOCUP OB 2 Lazio 2000-2006, LIFE Natura, Accordi di Programma Quadro (APQ7);
3. di procedere alla preadozione delle misure di conservazione sito specifiche proposte per n. 20 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati nel territorio della Provincia di Rieti della Regione Lazio, come riportato in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
4. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 3:
 - sono finalizzate a superare l'apertura del Caso EU Pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione Europea in ordine al ritardo nella designazione delle ZSC italiane;
 - sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
 - sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato;
 - integrano all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione approvati;
 - sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
 - possono essere aggiornate sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e ss.mm.ii e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;
 - non si intendono escluse dalla procedura della valutazione di incidenza: tutti gli interventi sono sottoposti a parere preventivo di valutazione di incidenza, attraverso la formulazione, agli uffici della Direzione regionale competente, di quesito corredato da idonea e significativa documentazione;

5. di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la presente deliberazione al fine di provvedere, per alcuni SIC, all’aggiornamento del quadro conoscitivo esistente al fine della revisione dei relativi formulari standard Natura 2000;
6. di prendere atto del documento “Nota esplicativa”, Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
7. di stabilire che la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, per quanto di competenza, provvede ad avviare la fase di consultazione con i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati dai SIC della Rete Natura 2000, secondo le modalità di seguito riportate:
 - la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) per le osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati territorialmente interessati;
 - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul BURL, i soggetti pubblici o privati territorialmente interessati trasmettono eventuali osservazioni alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, secondo il modello - schema allegato (Allegato 3);
 - le Province, i Comuni e gli Enti Parco territorialmente competenti possono dare diffusione della presente deliberazione e trasmettere alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti pubblici, collettivi e privati, aventi diritto a termini di legge;
 - le osservazioni saranno rivolte solo al punto 7 del relativo documento di misure di conservazione sito-specifiche, per quanto di competenza;
 - la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative procederà all’analisi delle osservazioni pervenute, attraverso gli uffici competenti;
 - la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative procederà, qualora richiesto dai portatori di interesse, all’attivazione di eventuali specifici tavoli tecnici tematici finalizzati alla discussione e condivisione delle presenti misure di conservazione;
8. di procedere, successivamente, con apposito atto deliberativo, all’adozione definitiva delle misure di conservazione dei SIC presenti nel territorio della Provincia di Rieti della regione Lazio per la successiva trasmissione al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ai fini dell’emanazione del Decreto di designazione delle ZSC, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007;
9. di provvedere con successive Deliberazioni alla adozione delle misure di conservazione dei SIC non oggetto della presente deliberazione, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i..

Tutta la documentazione utilizzata per la predisposizione della presente deliberazione è disponibile e consultabile presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Sistemi Naturali, Viale del Tintoretto, n. 432 e presso l’Agenzia Regionale per i Parchi, Via del Pescaccio, 98.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito <http://www.regione.lazio.it> alla pagina web dedicata a Natura 2000.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.